

DELIBERAZIONE NR. 2130 DEL 23/12/2025

**OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TUTELA DEL DIRITTO
ALL'ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI RICOVERATI PRESSO L'ASST
ATTRaverso IL SERVIZIO DI SCUOLA IN OSPEDALE - A.S. 2025/2026,
2026/2027 E 2027/2028**

**IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati**

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ALESSANDRO AMOROSI

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- la "Scuola in ospedale" è un servizio pubblico rivolto agli alunni malati che a causa dello stato patologico in cui versano sono temporaneamente impossibilitati a frequentare le lezioni presso la scuola di appartenenza, finalizzato a contrastare l'abbandono scolastico dovuto all'ospedalizzazione e a garantire il diritto all'istruzione degli alunni degenti, contribuendo al mantenimento del loro equilibrio psico-fisico, obiettivo sancito dalla circolare del Ministero dell'istruzione n. 345 del 2 dicembre 1986;
- a tutela dei diritti dei minori ricoverati in ospedale si è espresso il Parlamento europeo adottando, con risoluzione del 13 dicembre 1986, la "Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale" alla quale si è ispirata anche la "Carta di EACH", redatta dalla European Association for the Children in Hospital, che riassume i principali bisogni dei bambini ricoverati al fine di ridurre il trauma del ricovero e mantenere efficace il contatto con il contesto di provenienza dei bambini medesimi;

Evidenziato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha regolato la materia, emanando una serie di circolari e note, tra cui:

- la circolare n. 353 del 7 agosto 1998 che dispone che la scuola in ospedale si trasformi in una "struttura scolastica reale ed organizzata" introducendo aspetti di flessibilità organizzativa, disponibilità dell'organico e delle risorse sui diversi livelli scolastici, definendo il rapporto con la scuola di provenienza e con le autorità sanitarie;

- la circolare n. 108 del 5 dicembre 2007 che si focalizza sulla funzione del docente nelle strutture ospedaliere e sulle azioni che ne caratterizzano l'intervento nel servizio di scuola in ospedale, la personalizzazione e diversificazione degli interventi educativi secondo i bisogni dell'alunno in relazione alle condizioni di salute e sulla necessità di gestire efficacemente le relazioni tra operatori scolastici e operatori sanitari;
- la circolare n. 2939 del 28 aprile 2015, che avvia il percorso per la definizione di “Linee guida nazionali” per il servizio di scuola in ospedale e a domicilio;
- la nota prot. n. 1332 dell'1 dicembre 2017, che prevede la costituzione della rete tra le scuole con sezione ospedaliera delle singole Regioni, con capofila la scuola “polo regionale”;
- la circolare n. 43 del 26 febbraio 2001, che fornisce indicazioni operative in ordine all'estensione del servizio di scuola in ospedale a tutti gli ordini di scuola e sancisce il riconoscimento delle attività didattiche come parte integrante del processo curativo, ferma restando la priorità dell'intervento medico-sanitario;

Preso atto che:

- in data 27 settembre 2000 il Ministero della sanità e il Ministero per la solidarietà sociale hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per la tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione e al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati;
- in data 20 febbraio 2019 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute hanno rafforzato – con la sottoscrizione di altro protocollo - la collaborazione tra sistema scolastico e sistema sanitario al fine di garantire un'effettiva integrazione degli interventi per la promozione della salute e del benessere psicofisico dei minori di età ammalati, a tutela del loro diritto alla salute, al gioco, all'istruzione, al mantenimento delle relazioni affettive e amicali e all'inclusione;
- con decreto n. 461 del 6 giugno 2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha adottato le “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare” quale strumento concreto e strutturato con il quale garantire pari opportunità di istruzione, attraverso l'alternatività e la complementarietà di tali servizi, in un rapporto tra loro coordinato e finalizzato alla piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione;

Considerato che:

- Regione Lombardia riconosce e valorizza la scuola in ospedale come progetto di tutela globale del minore ospedalizzato, che è preso “in carico” non solo come paziente o semplice alunno/a, ma in modo globale e condiviso tra tutti gli operatori;
- è attiva a livello regionale la rete delle scuole in ospedale, afferenti a istituzioni scolastiche statali che oggi operano presso le strutture ospedaliere delle ASST che si propone, tra l'altro, di garantire le attività utili ad assicurare il diritto allo studio ai minori ricoverati per degenze lunghe, brevi o in day hospital, nonché di fungere da raccordo tra la scuola di appartenenza, la famiglia e il personale sanitario;

Rilevato che Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. XII/4988 del 15 settembre 2025 hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per la tutela del diritto all'istruzione degli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere attraverso il servizio di scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare, con il quale sono stati definiti criteri e modalità per promuovere, sostenere e sviluppare le attività della scuola in ospedale e fornire indicazioni alle ASST

affinché regolino l'attività della scuola - attiva presso le rispettive strutture ospedaliere - mediante apposite convenzioni;

Ricordato che:

- con deliberazioni n. 1485 del 26 ottobre 2011 e n. 323 del 15 marzo 2012, l'allora azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo (ora ASST Papa Giovanni XXIII) aveva disposto la sottoscrizione, con l'Ufficio scolastico territoriale – Ambito X di Bergamo e con l'Istituto statale di istruzione superiore “Mariagrazia Mamoli” di Bergamo, del “Protocollo d'intesa per la tutela del diritto alla salute, all'istruzione, al gioco, al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età ricoverati presso le strutture ospedaliere”;
- con deliberazione n. 690 del 21 aprile 2016 è stato disposto di formalizzare con l'Ufficio scolastico regionale, l'Ufficio scolastico provinciale, l'Istituto comprensivo “I Mille” e l'Istituto professionale per i servizi socio-sanitari “Mariagrazia Mamoli” il protocollo d'intesa per la tutela del diritto all'istruzione degli alunni ricoverati presso l'ASST attraverso il servizio di scuola in ospedale”;
- con successiva deliberazione n. 1369 del 13 ottobre 2022 è stata data continuità al servizio di scuola in ospedale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, attraverso la sottoscrizione del protocollo d'intesa con le “scuole polo” Istituto superiore statale “Bortolo Belotti” e Istituto comprensivo statale “I Mille” di Bergamo, referenti, rispettivamente, per l'istruzione secondaria di 1° e 2° grado e per l'istruzione primaria;

Evidenziato che, in forza di detti protocolli è stata nel tempo garantita ai minori ricoverati la prosecuzione del proprio percorso scolastico attraverso la presenza quotidiana, negli spazi destinati alla scuola in ospedale, di insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria;

Ritenuto di dover rinnovare il protocollo d'intesa, in ultimo richiamato, in applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. XII/4988 del 15 settembre 2025, dando atto che non essendo intervenute modifiche negli accordi tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale per la Lombardia restano referenti quali scuole polo, per i rispettivi ordini scolastici, i predetti istituti scolastici;

Visto il testo del protocollo d'intesa condiviso con i dirigenti scolastici dei predetti istituti, come da documentazione agli atti (prot. n. 82115/2025 e prot. n. 82334/2025) e accertata la possibilità di sottoscriverlo assumendo conseguentemente gli impegni esplicitati nell'articolo;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere economico da parte dell'azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Istituto superiore statale “Bortolo Belotti” e l'Istituto comprensivo statale “I Mille” di Bergamo il “Protocollo d'intesa per la tutela del diritto all'istruzione degli alunni ricoverati presso l'ASST Papa Giovanni XXIII attraverso il servizio di Scuola in ospedale”, nei termini di cui al testo allegato al presente provvedimento (all. A);
2. di dare mandato alla SC Direzione medica e alla SC Direzione aziendale professioni sanitarie e sociali di assumere le iniziative necessarie per garantire piena attuazione al

predetto protocollo, in raccordo con i direttori e i coordinatori infermieristici delle SC/SS direttamente interessate;

3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non prevede l'assunzione di alcun onere economico da parte dell'ASST;
4. di precisare che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchiniali, direttore ad interim della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DEGLI
ALUNNI RICOVERATI PRESSO L'ASST "PAPA GIOVANNI XXIII" DI BERGAMO
ATTRaverso il servizio di scuola in ospedale**

Anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028

TRA

l'Azienda socio-sanitaria territoriale **"Papa Giovanni XXIII"**, con sede in Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo, C.F. e P. IVA 04114370168, in persona del direttore generale dott. Francesco Locati (d'ora in poi "ASST Papa Giovanni XXIII" o più semplicemente "ASST")

E

l'Istituto comprensivo statale **"I Mille"** con sede in Via Goldoni, 125 – 24128 Bergamo, C.F. 95206740169, in persona del dirigente scolastico prof.ssa Donatella Piccirilli (d'ora in poi "ICS I Mille" o "Istituto scolastico")

E

l'Istituto superiore statale **"Bortolo Belotti"**, con sede in Via per Azzano, 5 - 24126 Bergamo, C.F. 95235170164, in persona del dirigente scolastico prof. Giovanni Carlo Vezzoli (d'ora in poi "ISS Belotti" o "Istituto scolastico")

"ASST" e "ICS I Mille"/"ISS Belotti" congiuntamente anche "Parti" e singolarmente "Parte"

Considerato che presso l'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" (ora ASST) era stata attivata già a decorrere dall'anno 2011 sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto in data 26 ottobre 2011 una sezione scolastica ospedaliera, che ha visto operare, negli anni, a garanzia del diritto allo studio degli studenti e delle studentesse ricoverati, gli istituti scolastici cittadini di seguito indicati:

- per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, l'Istituto comprensivo "I Mille"
- per la scuola secondaria di 1° e 2° grado l'ISS Belotti;

Dato atto che, sulla scorta delle intese intervenute a livello regionale, sono state successivamente individuate quali "scuole polo" della "scuola in ospedale" i seguenti istituti scolastici:

- per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, l'IC "I Mille"
- per la scuola secondaria di 1° e 2° grado l'ISS Belotti;

Considerato che:

- il servizio garantito dai predetti due Istituti in funzione di "scuole polo" è fondamentale per assicurare il diritto allo studio agli alunni ricoverati per degenze lunghe, medie, brevi o in day hospital;
- gli istituti svolgono, al tempo stesso, una funzione di raccordo tra la scuola di appartenenza, la famiglia e il personale sanitario;

Considerato il valore delle iniziative intraprese fino a oggi e dato atto dell'obiettivo di garantire continuità al servizio offerto, definito – da ultimo – con la sottoscrizione in data 19 ottobre 2022 del

protocollo d'intesa con i predetti Istituti scolastici finalizzato alla tutela del diritto all'istruzione degli alunni ricoverati presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo attraverso il servizio di scuola in ospedale; per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

Preso atto che dall'anno 2012 è stato costituito un tavolo tecnico regionale della “Scuola in ospedale e dell'istruzione domiciliare” che vede la presenza di rappresentanti di Regione Lombardia, di ANCI e dell'USR allo scopo di confrontarsi e coordinarsi con quello nazionale, programmare, monitorare e valutare gli interventi, analizzare le singole situazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. XII/4988 del 15 settembre 2025 ad oggetto “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia per la tutela del diritto all'istruzione degli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere, attraverso il servizio di Scuola in ospedale e il servizio di Istruzione domiciliare”;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente protocollo d'intesa stabilisce criteri e modalità per promuovere, regolamentare, sostenere e sviluppare le attività relative ai servizi di “Scuola in ospedale” per gli studenti e le studentesse che accedono alla sezione scolastica dell'ASST, assicurando continuità a tali servizi per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028;

Le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze e dei rispettivi ruoli, si impegnano a sviluppare sinergie che consentano una effettiva armonizzazione del percorso clinico degli studenti e delle studentesse con la tutela personalizzata del diritto/dovere all'istruzione.

ART. 2 – REFERENTI D'ISTITUTO PER LA SCUOLA IN OSPEDALE

Per ogni rapporto istituzionale inerente al protocollo d'intesa, l'ASST farà riferimento al *Referente d'istituto per la scuola in ospedale* (d'ora in poi *Referente d'istituto*) designato dagli Istituti scolastici, e precisamente:

ICS I Mille: Ins. Miriam Scafati- indirizzo e-mail di contatto scafati.miriam@icimille.edu.it ISS Belotti: Prof. Claudia Canesi- indirizzo e-mail di contatto ccanesi@asst-pg23.it

Gli Istituti scolastici si impegnano a comunicare alla SC Affari generali eventuali variazioni che dovessero successivamente intervenire dei rispettivi *Referenti d'istituto*.

ART. 3 – IMPEGNI COMUNI DELLE PARTI

L'ASST, l'ICS I Mille e l'ISS Belotti si impegnano a:

1. valorizzare, ottimizzare e incrementare le risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nelle strutture organizzative dell'ASST;
2. considerare e valutare le necessità connesse alle iniziative del servizio di istruzione scolastica rivolte agli alunni ricoverati in ospedale e/o in *day hospital*;
3. favorire la conoscenza e diffondere le informazioni su tale servizio all'interno dei propri canali comunicativi (siti web e organigrammi istituzionali, Piano triennale dell'offerta formativa

d'Istituto).

ART. 4 - IMPEGNI DELL'ASST

L'ASST si impegna a:

1. fornire locali adeguati allo svolgimento delle attività scolastiche;
2. corredare tali locali di attrezzature e arredi funzionali alle attività, assegnati anche dagli Istituti scolastici aderenti al protocollo o da soggetti privati;
3. fornire il supporto logistico necessario per il funzionamento degli strumenti telematici e tecnologici posti in uso ai docenti, al fine di favorire una didattica innovativa e personalizzata nonché l'istruzione a distanza, qualora necessaria;
4. favorire la presenza degli insegnanti nelle corsie e al letto per i pazienti-alunni impossibilitati a recarsi nei locali individuati per la sezione di Scuola in ospedale;
5. garantire un'adeguata collaborazione a tutti i livelli con il personale docente nel rispetto dell'interesse del paziente-alunno, favorendo l'interazione sinergica del personale medico, degli operatori delle professioni sanitarie e socio-sanitarie finalizzata allo scambio delle informazioni utili in ordine alle competenze specifiche dei docenti e alle attività;
6. garantire la collaborazione del personale sanitario, sociale e socio-sanitario per la formazione-informazione dei docenti ospedalieri in ordine alle conoscenze utili per organizzare l'attività didattica;
7. favorire il mantenimento delle relazioni con le scuole di appartenenza dei pazienti-alunni assumendo a proprio carico gli oneri delle utenze telefoniche e dei canoni relativi al funzionamento delle attrezzature di teledidattica (telefono, supporti per strumenti telematici e tecnologici per l'istruzione a distanza), come meglio precisato al successivo art. 6;
8. fornire servizi igienico sanitari di prevenzione (pulizia delle attrezzature e dei locali, fornitura e igienizzazione dei camicci);
9. fornire ai docenti in servizio presso le unità organizzative informazioni e misure di carattere profilattico a tutela della salute dei pazienti-alunni e dei docenti stessi;
10. estendere la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, prevista per il personale dell'ASST, anche al personale scolastico assegnato alla sezione della Scuola in ospedale, come meglio precisato al successivo art. 7;
11. promuovere la conoscenza del servizio scolastico ospedaliero e diffondere l'informazione attraverso i propri canali comunicativi incluso l'inserimento sul sito web istituzionale dell'ASST di un'area dedicata alla Scuola in ospedale con eventuali link agli Istituti scolastici di riferimento dei diversi ordini e grado;
12. assumere adeguate informazioni e misure di carattere profilattico a tutela sia dei pazienti-alunni che del personale docente;
13. garantire al personale docente interessato di usufruire della vaccinazione anti-influenzale, secondo le modalità e i tempi annualmente previsti dalla Regione Lombardia, come meglio precisato al successivo art. 8;
14. promuovere il coordinamento in materia di salute e sicurezza del lavoro in attuazione del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, comprendente l'estensione delle informazioni relative alla sicurezza nei

- luoghi di lavoro e alla gestione dell'emergenza al personale docente incaricato presso la sezione della Scuola in ospedale, ovvero agli esperti e/o eventuali frequentatori incaricati per progetti afferenti a specifiche esigenze didattico-educative, come meglio precisato al successivo art. 8;
15. garantire, a seguito di evenienze cliniche non preventivabili, l'accesso gratuito ai servizi di diagnostica e profilassi previsti per il personale sanitario, come meglio precisato al successivo art. 8.
 16. dotare il personale docente di badge magnetico per la fruizione del servizio mensa e del servizio di parcheggio interno al costo direttamente pattuito dagli Istituti scolastici con i relativi operatori economici.

ART. 5 - IMPEGNI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Gli Istituti scolastici si impegnano a:

1. garantire il diritto allo studio dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati attraverso propri docenti assegnati dal Ministero Istruzione Università Ricerca alla sezione di scuola in ospedale;
2. fornire l'elenco del personale docente assegnato alla sezione della Scuola in ospedale, degli esperti incaricati per progetti e dei frequentatori autorizzati all'accesso in ASST per esigenze didattico-educative dei pazienti;
3. chiedere preventiva autorizzazione per l'accesso di eventuali soggetti esterni, individuati dai docenti della scuola, la cui presenza è necessaria per attuare i progetti che integrano l'Offerta Formativa preventivamente condivisi con il Referente dell'Azienda Ospedaliera;
4. estendere ai docenti della Sezione di scuola in ospedale la formazione prevista per i docenti in servizio;
5. gestire e a coordinare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la documentazione e il monitoraggio dell'attività didattico-educativa e gli aspetti amministrativi, anche attraverso il coordinamento di un proprio docente - referente;
6. garantire l'organizzazione e la programmazione didattica ed educativa secondo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali per SiO e I.D.
7. trasmettere alla Scuola d'appartenenza gli eventuali attestati di frequenza e gli elementi di conoscenza e valutazione in ordine al percorso formativo individualizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
8. effettuare ove se ne creasse la necessità, le operazioni di scrutinio e l'organizzazione degli Esami di Stato in collaborazione con la scuola di appartenenza secondo gli ordinamenti vigenti;
9. mantenere tutte le forme di collaborazione a distanza con le scuole di appartenenza degli alunni e studenti;
10. predisporre e coordinare i progetti educativi e didattici, garantendone l'adeguata programmazione e organizzazione secondo i canoni previsti dagli ordinamenti scolastici;
11. qualificare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo dell'informatica e della multimedialità;
12. fornire i materiali didattici e educativi adatti al contesto specifico;
13. richiedere preventiva autorizzazione all'eventuale ingresso ed utilizzo di attrezzature e materiali propri nelle strutture del Soggetto Ospitante e, se necessario, valutare con il Soggetto Ospitante prima dell'inizio dell'attività i rischi derivanti da tali attrezzature e materiali;

14. definire, in accordo con l'ASST, le unità organizzative e individuare luoghi idonei nei quali attivare il servizio educativo - didattico;
15. concordare gli orari degli interventi educativo-didattici, definendo l'orario e il calendario scolastico adattati alle esigenze delle unità organizzative, nel rispetto dell'interesse dei pazienti-alunni e delle loro possibilità di impegno; gli orari degli interventi, l'orario e il calendario scolastico devono essere trasmessi all'inizio di ogni anno scolastico alla SC Direzione medica e alla SC Direzione professioni sanitarie e sociali;
16. garantire un'adeguata collaborazione a tutti i livelli con il personale dell'ASST e con i volontari delle associazioni che operano in ASST, nel rispetto dell'interesse dei pazienti-alunni;
17. gestire e sovrintendere al servizio scolastico e alle funzioni amministrative connesse alle attività didattiche, nonché agli aspetti di gestione del personale assegnato, secondo gli ordinamenti scolastici;
18. trasmettere alla SC Direzione medica e alla SC Direzione professioni sanitarie e sociali, al termine di ogni anno scolastico, una relazione conclusiva delle attività complessivamente svolte che evidenzi anche i dati di sintesi degli elementi qualificanti conseguiti dai pazienti-alunni nel percorso formativo;
19. trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli alunni degenzi, qualora per esigenze educativo-didattiche ne venissero a conoscenza, nel rispetto della privacy ed esclusivamente per l'organizzazione delle attività medesime, come meglio precisato ai successivi artt. 10 e 11.

ART. 5.1 PERSONALE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SCOLASTICO

1. Ogni Istituto scolastico si impegna per tutta la durata del presente protocollo al rispetto della normativa applicabile nei rapporti di lavoro al proprio personale.
2. Il personale dell'Istituto scolastico dovrà pertanto usufruire di tutte le forme di tutela assicurativa e previdenziale previste dalla legge e dal contratto di categoria di appartenenza in vigore, ivi compresa quella contro gli infortuni, derivanti dalle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore.
3. Il personale dell'Istituto scolastico dovrà munirsi dei dispositivi di riconoscimento con l'indicazione del proprio datore di lavoro (Istituto scolastico di appartenenza) e potrà accedere alle strutture aziendali per lo svolgimento delle attività presso la sezione di Scuola in ospedale, munito anche della smart card (badge) di autorizzazione agli accessi di cui al successivo art. 14;
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che lo svolgimento di quanto previsto nel protocollo d'intesa non potrà in alcun modo dar luogo ad un rapporto di lavoro subordinato o di altra natura tra l'ASST e i dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto scolastico.
5. L'accesso ai locali della sezione di Scuola in ospedale sarà vietato al personale non incluso nell'elenco di cui all'art. 5 punto 2 del presente protocollo.
6. Le obbligazioni e le garanzie relative al personale impiegato nell'esecuzione delle attività pattuite nel presente articolo, sopravvivranno alla scadenza, al recesso e/o alla risoluzione del protocollo d'intesa per qualunque causa essa avvenga, sino a che il diritto oggetto della possibile pretesa, azione e/o rivendicazione del terzo e/o del personale dell'Istituto scolastico non risulti definitivamente

prescritto.

7. La direzione, l'organizzazione e l'esercizio del potere datoriale, anche di natura disciplinare, del personale assegnato alla sezione di Scuola in ospedale per l'esecuzione delle attività oggetto del protocollo d'intesa saranno di esclusiva competenza e responsabilità dell'Istituto scolastico di riferimento.

ART. 6 – ATTREZZATURE E DISPOSITIVI

Le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (a titolo indicativo e non esaustivo: tablet, IPad, personal computer) sono rese disponibili alla sezione della Scuola in ospedale secondo due modalità:

- a. fornite dagli Istituti scolastici: tali attrezzature sono inventariate dal competente ufficio dell'ASST in apposita sezione dedicata ai beni di terzi in uso presso l'ASST e sono collegate alla rete WI-FI a cura della SC Sistemi informativi - ICT dell'ASST; resta a carico dei rispettivi Istituti scolastici la manutenzione degli stessi dispositivi, così come la dismissione per obsolescenza o malfunzionamento, che vanno comunicati a cura dei *Referenti d'istituto* alla SC Affari generali;
- b. fornite dall'ASST, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili: tali attrezzature, acquisite al patrimonio dell'ASST, sono inventariate dal competente ufficio dell'ASST, sono collegate alla rete W-FI, manutenute e dismesse per obsolescenza o malfunzionamento a cura dei sistemi informativi dell'ASST.

ART. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il personale docente e gli esperti di cui all'art. 5, comma 1, punto 3, che operano presso l'ASST per le finalità del presente protocollo d'intesa, sono assicurati:

- contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività a cura degli Istituti scolastici di riferimento, con onere a carico degli stessi;
- per la responsabilità civile verso terzi a cura dell'ASST, con onere a carico della stessa; a tal fine i nominativi dei docenti e degli esperti sono comunicati, a cura degli Istituti scolastici a inizio attività, alla SC Affari generali.

ART. 8 – PREVENZIONE E SICUREZZA

Il personale docente partecipa, con la periodicità e le scadenze definite dalla normativa in materia, alla formazione obbligatoria relativamente alla sicurezza dei lavoratori non sanitari e dispositivi di protezione individuale (DPI) a cura del Servizio prevenzione e protezione dell'ASST.

Lo stesso personale si impegna inoltre al rispetto delle disposizioni aziendali in essere o che saranno emanata a tutela della salute nei luoghi di lavoro, anche di natura preventiva e contenitiva del rischio di contagio epidemico.

Al momento della sottoscrizione del presente protocollo, la SC Affari generali consegna ai *Referenti d'istituto* le procedure aziendali in tema di emergenza ed evacuazione, di prevenzione delle infezioni nonché tutto il materiale informativo ritenuto utile per il contenimento del rischio.

Gli Istituti scolastici, per il tramite del *Referente d'istituto* si impegnano a divulgare tale materiale

tra i docenti in servizio presso l'ASST.

Nel periodo ottobre-novembre, l'ASST, sottoporrà a vaccinazione antinfluenzale gratuita il personale docente che ne faccia esplicita richiesta tramite il *Referente d'istituto* che inoltrerà specifico elenco nominativo alla SC Affari generali.

L'ASST garantirà inoltre le vaccinazioni che, in base a disposizioni ministeriali e/o regionali, si rendessero, nel corso del tempo, obbligatorie o fortemente raccomandate. In caso di contatto con pazienti affetti da malattie infettive, il personale docente sarà sottoposto, a cura dell'ASST, agli screening e alla profilassi prevista da leggi, regolamenti e da norme di buona pratica sanitaria, in analogia a quanto previsto per il personale dipendente.

ART. 9 – ONERI SPECIFICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA A CARICO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Gli Istituti scolastici, a tutela della salute e sicurezza del proprio personale docente ed educativo a:

- a. garantire il rispetto delle misure di tutela della salute e della sicurezza vigenti presso l'ASST;
- b. garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché la responsabilità civile tramite idonea polizza assicurativa, da trasmettere in copia alla SC Affari generali dell'ASST;
- c. garantire l'erogazione della formazione generale e specifica dei lavoratori in base all'art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011;
- d. informare il personale docente in merito all'opportunità di sottoporsi a visita presso il Medico del Lavoro dell'Istituto scolastico di riferimento, al fine di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il docente è destinato nella sezione di scuola in ospedale;
- e. garantire il rispetto delle disposizioni organizzative e regolamentari, adottate ai sensi di legge, dall'ASST relativi all'accesso ad aree a rischio specifico, nonché la partecipazione del personale docente di ogni iniziativa informativa/formativa in materia di sicurezza organizzata dall'ASST medesima, che potrà eventualmente sospendere l'autorizzazione all'accesso del personale docente che non partecipi a tali iniziative formative;
- f. concordare con l'ASST le informazioni e le misure di carattere profilattico a tutela della salute degli alunni e dei docenti stessi definendo, sempre in accordo tra le parti, eventuali protocolli specifici in caso di emergenza sanitaria, ai quali debba essere sottoposto il personale docente.

ART. 10 - INFORTUNIO

In caso di infortunio all'interno delle strutture dell'ASST, il personale docente dovrà seguire le seguenti procedure.

- a) Infortunio non a rischio biologico (es. cadute, urti, aggressioni...)

Nel caso di infortunio, il docente dovrà avvisare il proprio Istituto scolastico oltre al *Referente d'istituto* e quindi recarsi al pronto soccorso.

- b) Infortunio a rischio biologico (es. puntura da ago ...)

In caso di contatto con fluidi biologici (ad esempio schizzi di sangue), il docente dovrà avvisare il proprio Istituto scolastico oltre al *Referente d'istituto* e quindi recarsi al pronto soccorso.

Il docente, in possesso del verbale di pronto soccorso, dovrà quindi recarsi con sollecitudine presso il Servizio sanitario aziendale dell'ASST per l'eventuale *follow up*.

Il docente dovrà informare immediatamente dell'accaduto anche il direttore e/o il Coordinatore infermieristico della struttura organizzativa in cui si è verificato l'infortunio, nonché la SC Affari generali.

ART. 11 – PRIVACY, OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Per le attività oggetto del presente protocollo che comportino il trattamento di dati personali e/o particolari, sono individuati quali autonomi Titolari del trattamento sia l'ASST che gli Istituti scolastici.

Ciascun Titolare si impegna a conformarsi agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) nonché alle normative nazionali vigenti in materia (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, espletando le necessarie analisi in ottica di *privacy by design* ai sensi dell'art. 25 del GDPR e, ove ricorrono i presupposti previsti dall'art. 35 del GDPR, provvedendo alla valutazione di impatto del trattamento, individuando idonee misure di sicurezza a garanzia della riservatezza dei dati nonché formalizzando gli atti di nomina ritenuti necessari.

Sarà inoltre onere di ciascun Titolare fornire agli interessati specifica informativa privacy recante le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo, ciascuna delle Parti può trovarsi inoltre nella condizione di dover trattare dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) riferibili a dipendenti e/o a collaboratori dell'altra Parte; tali dati saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare Autonomo del trattamento; le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente protocollo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

Qualora, nell'esecuzione delle attività previste nel presente protocollo, gli Istituti scolastici trattino dati personali per conto dell'ASST, gli stessi si impegnano sin d'ora a farsi designare con apposito e specifico atto, senza alcun onere aggiunto per l'ASST, quali Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, da allegare al presente protocollo d'intesa.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo, il personale docente degli Istituti scolastici assegnati alla sezione di scuola in ospedale non potrà prendere conoscenza di alcun dato personale che non sia strettamente necessario per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

Tale personale dovrà in ogni caso mantenere la massima riservatezza con riferimento ai dati di cui dovesse venire, anche accidentalmente, a conoscenza nell'ambito delle attività che andrà a svolgere, astenendosi dal rivelare le informazioni di cui ha preso conoscenza e/o di estrarne copia sotto qualsiasi

forma.

Le notizie che facciano riferimento direttamente e/o indirettamente all'ASST, le immagini, il nome e il logo della stessa potranno essere utilizzati dagli Istituti scolastici per iniziative di divulgazione e/o promozione dell'attività svolta solo previa specifica autorizzazione della SS Comunicazione aziendale e relazioni esterne dell'ASST.

Gli Istituti scolastici provvederanno, a tal fine, ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ed alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati trattati.

Resta inteso che gli Istituti scolastici dovranno manlevare e tenere indenne l'ASST da qualunque richiesta di risarcimento per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della violazione della normativa in materia di privacy addebitabile alla condotta del proprio personale docente e/o a condotte omissive e/o lesive della tutela dei dati da parte degli Istituti scolastici medesimi.

Le informazioni relative al protocollo d'intesa o ad esso conseguenti, comunicate tra le Parti, sono ritenute strettamente riservate (di seguito, "informazioni riservate").

Per prevenire la rivelazione a terzi delle informazioni riservate, ciascuna Parte adotterà le stesse cautele adottate per proteggere le proprie informazioni riservate e, in ogni caso, cautele quantomeno ragionevoli per evitarne la diffusione e/o la conoscenza da parte di terzi non autorizzati.

Ciascuna informazione riservata può essere utilizzata dalla Parte ricevente (inclusi i propri rappresentanti, subappaltatori o dipendenti) unicamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti del presente protocollo d'intesa, e non può essere divulgata a soggetti non previsti nel medesimo o per fini diversi dall'esecuzione stessa, senza il preventivo consenso scritto della Parte a cui appartiene o da cui proviene tale informazione riservata.

Non costituirà violazione del disposto del precedente periodo la divulgazione di informazioni riservate:

- (i) già note alla Parte ricevente senza vincoli di riservatezza,
- (ii) di pubblico dominio o divenute di pubblico dominio per atto non vietato alla Parte ricevente,
- (iii) legittimamente ricevute da terzi,
- (iv) autonomamente elaborate dalla Parte ricevente senza l'uso di Informazioni Riservate ricevute da un'altra Parte,
- (v) la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dall'altra Parte,
- (vi) delle quali sia imposta la divulgazione in conseguenza di disposizioni di una pubblica autorità o di legge (purché la Parte divulgante abbia informato di tale imposizione la Parte proprietaria prima di tale divulgazione, nei limiti consentiti dalla legge),
- (vii) per esercitare diritti di difesa nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari.

In caso di cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente protocollo, ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e i documenti, ivi compresi quelli sanitari, di cui sia venuta a conoscenza in esecuzione del medesimo.

Resta in ogni caso inteso che le informazioni riservate restano di proprietà della Parte che le ha generate e che nessuna Parte acquisirà alcun diritto di utilizzo delle informazioni riservate di proprietà dell'altra Parte anche dopo il decorso del termine di cui al paragrafo che precede.

ART. 12 - DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo d' intesa entrerà in vigore alla data della stipula e avrà la durata di tre anni scolastici ovvero sino al termine dell'anno scolastico 2027/2028 (31 agosto 2028) e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di durata, previo accordo scritto tra le parti.

L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, inoltrata alla SC Affari generali a mezzo PEC all'indirizzo ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Qualora in corso di vigenza del protocollo si renda necessario procedere a variazioni e/o aggiornamenti dello stesso nonché dei relativi allegati, questi potranno essere formalizzati tramite scambio di corrispondenza a mezzo PEC salvo procedere, qualora lo si reputi necessario, alla stipula di un nuovo protocollo d'intesa.

Eventuali inadempienze di una delle Parti al presente protocollo dovranno essere contestate dall'altra Parte per iscritto a mezzo PEC con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Nel caso di reiterate e notificate inadempienze degli impegni assunti le Parti hanno la reciproca facoltà di risolvere il presente protocollo con un congruo preavviso, stabilito in 30 giorni.

ART. 13 - VERIFICA, SVILUPPO E DIVULGAZIONE

Considerata la valenza particolare del servizio della Scuola in ospedale, le Parti si impegnano a sostenere tutte le azioni di verifica, valutazione e comunicazione degli esiti delle azioni intraprese nei confronti dei soggetti e degli interlocutori istituzionali.

ART. 14 - DOCUMENTAZIONE

L'ASST e gli Istituti scolastici si danno reciprocamente atto di avere ricevuto la seguente documentazione richiamata nel protocollo d'intesa:

- consegnata da parte dell'ASST:
 - ✓ procedure aziendali in tema di emergenza ed evacuazione
 - ✓ procedure aziendali per la prevenzione delle infezioni
 - ✓ regolamento per l'accesso alla mensa aziendale
 - ✓ smart card (badge) per il personale docente assegnato alla sezione della Scuola in ospedale
- consegnata da parte degli Istituti scolastici:
 - ✓ comunicazione di designazione del *Referente d'istituto*
 - ✓ elenco del personale docente assegnato alla sezione della Scuola in ospedale.

ART. 15 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per espressa volontà delle Parti, ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente protocollo d'intesa è sottoposta al tentativo bonario di composizione.

Fallito, eventualmente, tale tentativo le Parti concordano di devolvere la risoluzione della controversia all'autorità giudiziaria competente, eleggendo a tal fine il Foro di Bergamo.

ART. 16 – REGISTRAZIONI E SPESE

Il presente protocollo d'intesa è:

- soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico del richiedente;
- soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A, Tariffa parte I, art. 2; i relativi oneri sono a carico dell'ASST ai sensi dell'art. 8 del DPR medesimo.

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Gli Istituti scolastici danno atto di aver preso visione e consegnato - al proprio personale operante presso la sezione di Scuola in ospedale - delle regole di condotta e comportamento alle quali lo stesso è tenuto ad uniformarsi, pubblicate ai seguenti link sul sito web istituzionale:

D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.

https://www.asst-pg23.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente-file/09-2023/CODICE%20COMPORTAMENTO%20DIPENDENTI%20PUBBLICI%20DPR%2062_2013%20modificato%20da%20DPR%2081_2023.pdf

Codice di comportamento aziendale

https://www.asst-pg23.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente-file/07-2021/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_AZIENDALE_definitivo.pdf

Le Parti si impegnano a conformarsi alle regole di cui sopra, per quanto a ciascuna applicabili, nell'esecuzione degli adempimenti del presente protocollo d'intesa, dandosi contestualmente atto che l'eventuale violazione delle predette disposizioni costituirà un inadempimento grave degli obblighi assunti e legittimerà l'altra Parte a risolvere il protocollo d'intesa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

ART. 18 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente protocollo d'intesa si fa rinvio alle norme vigenti.

ART. 19 - CONFORMITA' ATTO

Il presente protocollo d'intesa, composto da n. 18 articoli, viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Per ASST "Papa Giovanni XXIII"

dott. Francesco Locati

Per ICS "I Mille"

prof.ssa Donatella Piccirilli

Per ISS "B. Belotti"

prof. Giovanni Carlo Vezzoli

Documento informatico ai sensi dell'art. 15, L.07.08.1990 n. 241 modificato dal d.l. 18.10.2012 n. 179 e dal d.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 dello stesso d.lgs. n. 82/2005

Dipartimento amministrativo

SC Affari generali

Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
Pratica trattata da dr.ssa Sonia Capitanio (Tel. 035 267.4109)

Visto - procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1196/2025)

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI RICOVERATI PRESSO L'ASST ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SCUOLA IN OSPEDALE - A.S. 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 22/12/2025

Il Direttore ad interim

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1196/2025
ad oggetto:

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI
RICOVERATI PRESSO L'ASST ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SCUOLA IN OSPEDALE - A.S.
2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
-----------------------------------	-----------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
------------------------------	--------------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta
-----------------------------------	----------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo**

per 15 giorni
